



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

SERVIZIO WELFARE

ORDINANZA N. 20 DEL 21/09/2017

IL SINDACO

PREMESSO

- che le mutate condizioni climatiche verificatesi in Italia nell'ultimo decennio, con aumento della temperatura e dell'umidità, particolarmente nei mesi da aprile a novembre, hanno favorito la sua diffusione;

- che le specifiche caratteristiche biologiche e la sua aggressività nei confronti dell'uomo e degli animali, con spiccata attività di puntura nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, sono in grado di creare molestia, nonché potenziali effetti sulla salute umana;

- considerato che nel corso del periodo estivo del 2007, nel territorio regionale dell'Emilia Romagna, si è manifestato un focolaio epidemico di febbre da virus da Chikungunya, che ha rappresentato il primo focolaio autoctono verificatosi in Europa ed ha evidenziato un rischio sanitario connesso con la presenza e la diffusione della zanzara tigre;

- che i luoghi in cui la zanzara tigre depone le uova e dove si sviluppano le larve sono costituiti da qualsiasi sito ove sia presente acqua stagnante, quali tombini e griglie di raccolta delle acque, barattoli, lattine, sottovasi, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, innaffiatori, copertoni di veicoli stradali, fogli di nylon, buste di plastica, grondaie ostruite, ecc.;

- che generalmente, nel periodo compreso tra aprile e novembre, le uova di questo insetto, a seguito di condizioni climatiche favorevoli, se sommerse dall'acqua, danno origine allo sviluppo di larve;

- che la presenza di erba alta e sterpaglie costituisce un habitat favorevole per l'annidamento delle zanzare adulte;

- che in conformità alla Direttiva Comunitaria 2009/28/CE, recepita con il D. Lgs 150/2012 concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, con particolare riguardo agli insetti impollinatori, è emersa la necessità di monitorare i trattamenti contro le zanzare adulte in ambito privato;

- che essendo necessario tutelare la salute delle persone residenti nel territorio di Sabaudia, con particolare riferimento a quelle affette da una rara e pericolosa patologia denominata MCS (Sensibilità Chimica Multipla, Allergie Multiple e Intolleranza a xenobiotici ambientali), l'Amministrazione Comunale intende adottare come uniche azioni di contrasto la prevenzione e la lotta larvicida, privilegiando l'utilizzo di prodotti biologici;

- che in considerazione dell'elevato rischio derivante dall'utilizzo dei prodotti classificati come molto tossici, sulla base del principio di precauzione, per tutelare la salute pubblica e salvaguardare l'ambiente sull'intero territorio Comunale non è consentito l'utilizzo di prodotti che presentano nella composizione coformulanti classificati con le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, da R36 a R38, da R40 a R43, R48, da R60 a R64, R68., di cui al D.lgs n.65/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché classificati come pericolosi ai sensi del CLP, Regolamento della Comunità Europea n.1272/2008;

- che i provvedimenti di prevenzione e gli interventi larvicidi se attuati nelle sole aree pubbliche non sono sufficienti a contenere l'infestazione e che soltanto con l'intervento dei privati nelle aree di competenza, si riuscirà a mantenerla a livelli accettabili dal punto di vista della



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

SERVIZIO WELFARE

molestia e a ridurre al minimo i rischi sanitari dovuti alla presenza dell'*Aedes albopictus* (zanzara tigre);

- che per contrastare la diffusione della zanzara tigre l'Amministrazione provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adalticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo, se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti;

Visto la legge 24 novembre 1981, n.689;

Visto l'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267;

Visto l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

Visto il D. Lgs 65/2003;

Visto l'art.3-quarter del D.lgs 3 aprile 2006, n.152, "Norme in materia ambientale";

Vista la Legge Regione Lazio n.14 del 6/8/1999;

Viste le circolari del Ministero della Sanità n.13 del 19.07.1991e n.42 del 25.10.1993;

Vista la Circolare del Ministero della Salute del 16/06/2015 concernente "Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease ed altre arbovirus e valutazione del rischio di trasmissione in Italia-2015

Vista la Direttiva Comunitaria 2009/28/CE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il Regolamento della Comunità Europea n.1272/2008;

Vista la circolare del Ministero della Salute n. 20957 del 10.07.2017;

ORDINA

nel periodo compreso tra APRILE e NOVEMBRE di ciascun anno, ai cittadini e ai soggetti pubblici e privati:

- di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura, forma e dimensione, collocati negli spazi aperti (pubblici e privati) compresi i terrazzi ed i balconi e lastrici solari ed in qualsiasi luogo dove possa verificarsi, anche occasionalmente, raccolta di acqua piovana o stagnante anche temporanea, così da evitare il formarsi di focolai di infestazione;

- di procedere al controllo, alla pulizia ed alla chiusura ermetica, con teli impermeabili o con coperchi, di tutti i contenitori lasciati all'aperto, in modo da evitare qualsiasi raccolta d'acqua al loro interno;

- di svuotare frequentemente, lavare e capovolgere (se non utilizzati) contenitori di uso comune, quali sottovasi, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori e simili, evitando, di immettere queste acque nei tombini;

- di coprire gli eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con coperchi a tenuta, teli di plastica tenuti ben tesi, onde evitare possibili ristagni di acqua piovana e ove questo non sia possibile, con zanzariere;

- di sostituire frequentemente l'acqua nei contenitori dei fiori nei cimiteri e nel caso di utilizzo di fiori finti, di riempire i contenitori nei quali sono posti con sabbia o sassi;

- di provvedere nel caso di fontane ornamentali, laghetti artificiali e simili, alla eventuale introduzione nelle stesse di pesci larvivori (pesci rossi, gambusie, ecc.), oppure di utilizzare trattamenti chimici per le piscine;

- di non utilizzare pneumatici come zavorre per teli plastici o per altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto, al fine di non favorire la proliferazione di zanzare nei ristagni d'acqua che si accumulano al loro interno;



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

SERVIZIO WELFARE

- di convogliare in appositi apparati di scarico la condensa prodotta dagli impianti di climatizzazione;

- di tenere sgombri i cortili e le aree aperte da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

- di mantenere in perfetta efficienza le grondaie, per evitare la eventuale formazione di ristagni d'acqua;

- di evitare la formazione di raccolte d'acqua, anche in luoghi poco accessibili o nascosti quali sotterranei, cantine, intercapedini, vespai, ecc.;

- di pulire bene i vasi prima di portarli all'interno, durante i periodi freddi o prima di esporli all'esterno in quanto l'abitudine di portare le piante al riparo, durante l'inverno, è una delle cause che generano la schiusa delle uova invernali, non appena le piante stesse vengono di nuovo esposte e innaffiate nella stagione primaverile;

- di mantenere in perfetta efficienza i tombini presenti nei giardini, nei cortili e negli spazi condominiali effettuando la pulizia almeno due volte l'anno e soprattutto prima dell'avvio dei cicli di intervento antilarvale;

- di trattare le acque nei tombini, griglie di scarico e pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata, utilizzando idonei prodotti antilarvali privilegiando prodotti biologici, registrati e regolarmente autorizzati dal Ministero della Salute per tale uso, reperibili presso rivenditori specializzati in prodotti agricoli quali, a titolo di esempio, i vivai, le rivendite agricole o presso alcune farmacie. La periodicità del trattamento deve essere appropriata alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. Il trattamento può essere eseguito direttamente da parte degli stessi proprietari e utilizzatori di spazi oppure avvalendosi di imprese di disinfestazione regolarmente registrate alla Camera di Commercio per lo svolgimento dei servizi di disinfestazione con relativo Responsabile Tecnico. In entrambi i casi dovrà essere conservata la documentazione attestante l'avvenuto trattamento.

I trattamenti dovranno essere ripetuti dopo ogni precipitazione atmosferica anche in caso di assenze prolungate. E' importante garantire la prosecuzione degli interventi.

nel caso non siano fattibili procedere al trattamento dei tombini secondo le seguenti modalità:

- provvedere alla chiusura degli stessi, delle griglie di scarico e dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti, onde consentire il regolare deflusso delle acque.

- effettuare i trattamenti contro le zanzare adulte nelle aree verdi di pertinenza, solo in presenza di manifeste condizioni d'infestazione e comunque solo dopo aver effettuato idonei trattamenti preventivi, utilizzando prodotti specificatamente autorizzati per la lotta alle zanzare e registrati allo scopo presso il Ministero della Salute, privi di solventi derivati dal petrolio (base acqua o formulati con solventi di origine vegetale). E' vietato l'impiego in aree esterne di attrezzature (atomizzatori e nebulizzatori) che possano generare una deriva aerea dei prodotti utilizzati;

- non utilizzare prodotti che presentano nella composizione coformulanti classificati con le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, da R36 a R38, da R40 a R43, R48, da R60 a R64, R68 o con le indicazioni di pericolo di cui al CLP, Regolamento della Comunità Europea n.1272/2008.

Le eventuali inadempienze, salvo il fatto costituisca reato, saranno sanzionate nella misura non inferiore ad Euro 50,00 e non superiore ad Euro 500,00, sarà imputata in solido a colui che



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

SERVIZIO WELFARE

risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo, a meno che non dimostri che la violazione non sia a lui ascrivibile. Qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981, si applica quanto ivi previsto in materia di pagamento in misura ridotta.

Nel caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente Ordinanza, l'esecuzione degli interventi necessari avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure e le modalità vigenti in materia.

DISPONE

che il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo, sia reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sabaudia e reso noto alla cittadinanza a mezzo dei mezzi di comunicazione.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ai sensi del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n.104: "attuazione de/l'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971,, n.1999: "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla nota di notifica.

Il semplice inoltro del ricorso non sospende l'efficacia della presente Ordinanza.

Il Sindaco
Giada GERVASI -

